



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO  
**Direzione Regionale:** TERRITORIO - URBANISTICA  
**Area:** LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI

## DETERMINAZIONE

N. **A9739** del






**13 OTT. 2010**

Proposta n. 19511 del 03/10/2011

**Oggetto:**

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

**Proponente:**

Estensore	DEL PINTO GABRIELE	
Responsabile del procedimento	GABRIELE DEL PINTO	
Responsabile dell' Area	M. AJELLO	
Direttore Regionale	D. CARINI	
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

## IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011 e n. A8228 del 5 agosto 2011, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che cinque Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. A8228/2011;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono cinque i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Comune di Filacciano, a seguito di opportuna certificazione, acquisita con Prot. Regione Lazio n. 265862 del 17 dicembre 2009, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di adeguata competenza tecnico scientifica e di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ed è stato pertanto inserito con determinazione n. B6832 del 28 dicembre 2009, tra i Comuni che hanno mantenuto la funzione delegata.

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario del Comune di Filacciano, con nota del 12 aprile 2011, pervenuta con protocollo n. 183562 del 29 aprile 2011, ha dichiarato che il Comune di Filacciano non disponeva più nel proprio assetto organizzativo di idonea figura professionale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate e pertanto con Determinazione n. A8228 del 5 agosto 2011 è stata ritirata la delega.

CONSIDERATO che il Comune di Filacciano con Prot. n. 298820 del 6 luglio 2011, ha dichiarato di essere tornato di nuovo in possesso dei requisiti per ottenere la delega.

CONSIDERATO che il Comune di Poggio Nativo con Prot. n. 132452 del 28 marzo 2011 ha comunicato incertezze sull'applicazione della funzione delegata ritenendo di non trovarsi più in possesso dei requisiti e non ha fornito chiarimenti alla successiva nota della Regione Lazio Prot. n. DA-06-14/252443-09 dell'11 aprile 2011.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

RITENUTO, inoltre, di dover ritirare la delega di funzioni al Comune di Poggio Nativo, conferita con determinazione n. B6832/09,

## DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

RM	MONTE PORZIO CATONE	1.
RM	MONTELIBRETTI	2.
RM	RIANO	3.
RM	FILACCIANO	4.

RI	CONCERVIANO	5.
----	-------------	----

2. Dalla data del 28 marzo 2011 il Comune di Poggio Nativo non esercita le funzioni amministrative in materia paesaggistica conferite con la l.r. 59/95.

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011 e A8228 del 5 agosto 2011 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

5. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

6. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

7. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

8. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della L. 47/85, come anche riportato dalla Circolare Regionale del 29 novembre 2010, Prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali

FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.

FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CECCANO	13.
FR	COLLEPARDO	14.
FR	COLLESANMAGNO	15.
FR	COLFELICE	16.
FR	FALVATERRA	17.
FR	FERENTINO	18.
FR	FIUGGI	19.
FR	FONTANA LIRI	20.
FR	FONTECHIARI	21.
FR	FROSINONE	22.
FR	ISOLA DEL LIRI	23.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	24.
FR	MOROLO	25.
FR	PESCOSOLIDO	26.
RF	PICO	27.
FR	PIGLIO	28.
FR	POGGIO MIRTETO	29.
FR	POSTA FIBRENO	30.
FR	ROCCASECCA	31.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	32.
FR	SERRONE	33.
FR	SORA	34.
FR	TORRICE	35.
FR	VEROLI	36.
LT	APRILIA	37.
LT	BASSIANO	38.
LT	CAMPO DI MELE	39.
LT	CISTERNA DI LATINA	40.
LT	CORI	41.
LT	FONDI	42.
LT	FORMIA	43.
LT	GAETA	44.

LT	ITRI	45.
LT	LATINA	46.
LT	MAENZA	47.
LT	MINTURNO	48.
LT	MONTE SAN BIAGIO	49.
LT	NORMA	50.
LT	PONTINIA	51.
LT	PONZA	52.
LT	PRIVERNO	53.
LT	ROCCA GORGA	54.
LT	SABAUDIA	55.
LT	SAN FELICE CIRCEO	56.
LT	SERMONETA	57.
LT	SEZZE	58.
LT	SONNINO	59.
LT	SPERLONGA	60.
LT	TERRACINA	61.
RI	AMATRICE	62.
RI	ACCUMOLI	63.
RI	ANTRODOCO	64.
RI	BELMONTE IN SABINA	65.
RI	CANTALICE	66.
RI	CASTEL DI TORA	67.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	68.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	69.
RI	CITTADUCALE	70.
RI	CITTAREALE	71.
RI	COLLE DI TORA	72.
RI	COLLI SUL VELINO	73.
RI	CONTIGLIANO	74.
RI	COTTANELLO	75.
RI	FARA IN SABINA	76.
RI	FIAMIGNANO	77.
RI	FORANO	78.
RI	FRASSO SABINO	79.
RI	GRECCIO	80.
RI	LEONESSA	81.
RI	MAGLANO IN SABINA	82.
RI	MARCETELLI	83.
RI	MICIGLIANO	84.
RI	MONTE S.GIOV. IN SABINA	85.

RI	MONTELEONE SABINO	86.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	87.
RI	MORRO REATINO	88.
RI	PAGANICO SABINO	89.
RI	PESCOROCCHIANO	90.
RI	PETRELLA SALTO	91.
RI	POGGIO BUSTONE	92.
RI	POGGIO CATINO	93.
RI	POGGIO MOIANO	94.
RI	POGGIO SAN LORENZO	95.
RI	RIETI	96.
RI	RIVODUTRI	97.
RI	ROCCA SINIBALDA	98.
RI	SCANDRIGLIA	99.
RI	STIMIGLIANO	100.
RI	TARANO	101.
RI	TORRICELLA	102.
RI	VACONE	103.
RM	ALLUMIERE	104.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	105.
RM	ALBANO LAZIALE	106.
RM	ANZIO	107.
RM	ARDEA	108.
RM	ARICCIA	109.
RM	ARTENA	110.
RM	BRACCIANO	111.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	112.
RM	CAPENA	113.
RM	CANALE MONTERANO	114.
RM	CARPINETO ROMANO	115.
RM	CASTEL MADAMA	116.
RM	CERVETERI	117.
RM	CIAMPINO	118.
RM	CIVITAVECCHIA	119.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	120.
RM	COLLEFERRO	121.
RM	COLONNA	122.
RM	FIANO ROMANO	123.
RM	FIUMICINO	124.
RM	FORMELLO	125.
RM	FRASCATI	126.

RM	GENAZZANO	127.
RM	GENZANO DI ROMA	128.
RM	GROTTAFERRATA	129.
RM	GUIDONIA	130.
RM	LADISPOLI	131.
RM	LANUVIO	132.
RM	LARIANO	133.
RM	LICENZA	134.
RM	MAGLIANO ROMANO	135.
RM	MANDELA	136.
RM	MANZIANA	137.
RM	MARCELLINA	138.
RM	MARINO	139.
RM	MAZZANO ROMANO	140.
RM	MONTECOMPATRI	141.
RM	MONTEFLAVIO	142.
RM	MONTEROTONDO	143.
RM	MORICONE	144.
RM	NAZZANO	145.
RM	NEMI	146.
RM	NETTUNO	147.
RM	PALESTRINA	148.
RM	PALOMBARA SABINA	149.
RM	POLI	150.
RM	POMEZIA	151.
RM	PONZANO ROMANO	152.
RM	RIGNANO FLAMINIO	153.
RM	RIOFREDDO	154.
RM	ROCCA DI CAVE	155.
RM	ROCCA DI PAPA	156.
RM	ROCCA PRIORA	157.
RM	ROMA	158.
RM	ROVIANO	159.
RM	SACROFANO	160.
RM	SAN CESAREO	161.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	162.
RM	SANTA MARINELLA	163.
RM	SANT'ORESTE	164.
RM	SEGNI	165.
RM	TIVOLI	166.
RM	TOLFA	167.



RM	TORRITA TIBERINA	168.
RM	TREVIGNANO ROMANO	169.
RM	VALLINFREDA	170.
RM	VELLETRI	171.
RM	ZAGAROLO	172.
VT	ACQUAPENDENTE	173.
VT	ARLENA DI CASTRO	174.
VT	BAGNOREGIO	175.
VT	BASSANO ROMANO	176.
VT	BASSANO IN TEVERINA	177.
VT	BOLSENA	178.
VT	BOMARZO	179.
VT	CALCATA	180.
VT	CANEPINA	181.
VT	CANINO	182.
VT	CAPODIMONTE	183.
VT	CAPRANICA	184.
VT	CAPRAROLA	185.
VT	CARBOGNANO	186.
VT	CASTEL SANT'ELIA	187.
VT	CELLENO	188.
VT	CIVITA CASTELLANA	189.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	190.
VT	FALERIA	191.
VT	GALLESE	192.
VT	GRADOLI	193.
VT	GROTTE DI CASTRO	194.
VT	ISCHIA DI CASTRO	195.
VT	LUBRIANO	196.
VT	MARTA	197.
VT	MONTALTO DI CASTRO	198.
VT	MONTEFIASCONE	199.
VT	NEPI	200.
VT	ORIOLO ROMANO	201.
VT	ORTE	202.
VT	PROCENO	203.
VT	RONCIGLIONE	204.
VT	SAN LORENZO NUOVO	205.
VT	SORIANO NEL CIMINO	206.
VT	SUTRI	207.
VT	TARQUINIA	208.

VT	TUSCANIA	209.
VT	VALENTANO	210.
VT	VALLERANO	211.
VT	VASANELLO	212.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	213.
VT	VETRALLA	214.
VT	VIGNANELLO	215.
VT	VITERBO	216.
VT	VITORCHIANO	217.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio  
(dr. Luca Regatelli)